

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

rammentato che il suddetto schema attua la delega legislativa di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, avente l'obiettivo, secondo quanto previsto al comma 1 del citato articolo, di procedere alla « riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia », nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; *b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali entro il limite di 60; *c)* ridefinizione di compiti e funzioni con limitazione ed individuazione degli ambiti di svolgimento dell'attività di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminazione di duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitazione delle partecipazioni societarie a quelle necessarie per l'assolvimento delle funzioni istituzionali e per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza; *d)* riordino delle

competenze in materia di tenuta e valorizzazione del registro delle imprese; *e)* definizione e monitoraggio « di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese »; *f)* riordino della disciplina degli organi e riduzione dei loro componenti con previsione di gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti e definizione di limiti per il trattamento economico dei vertici amministrativi di camere di commercio ed aziende speciali, nonché riduzione di unioni regionali, aziende speciali e società controllate; *g)* introduzione di una disciplina transitoria sugli accorpamenti degli enti camerali già realizzati; *h)* introduzione di una disciplina transitoria che assicuri sostenibilità finanziaria e mantenimento dei livelli occupazionali;

evidenziato che, conseguentemente, con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo si riforma l'assetto complessivo del sistema camerale, confermando le camere di commercio quali « enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali », ma, al contempo, ridefinendo le circoscrizioni territoriali, rinnovando compiti e funzioni (tra cui, ad esempio, funzioni amministrative fonda-

mentali, ma anche compiti in materia di supporto alle imprese e di raccordo tra imprese e pubbliche amministrazioni, di orientamento al lavoro, di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e valorizzazione del turismo, nonché attività cofinanziate in convenzione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati ed attività di assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato), prevedendo l'approvazione del Ministero dello sviluppo economico per la costituzione di aziende speciali e per le partecipazioni societarie (cui peraltro si applicano anche le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124), e prevedendo altresì – con i nuovi commi da 2-ter a 2-sexies dell'articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) dello schema di decreto legislativo – l'istituzione, sempre presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale, con compiti di « valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico: a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale; b) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni », nonché con compiti, ancora, di redazione di un rapporto annuale e di individuazione delle camere di commercio con livelli di eccellenza per il riconoscimento delle premialità di cui al novellato articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

evidenziato inoltre che, con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, l'assetto complessivo del sistema camerale viene riformato prevedendo anche criteri per la costituzione delle unioni regionali quali enti non più obbligatori ed affidando ad Unioncamere il compito di supportare « il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di

commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese », curando altresì « un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza », Ministero ora esplicitamente chiamato ad assicurare, tra l'altro, la vigilanza sul registro delle imprese ed a procedere alla nomina di un conservatore unico per tutti gli uffici camerali della circoscrizione territoriale su cui ha competenza ciascun Tribunale delle imprese;

evidenziate ancora, sul piano della *governance*, le scelte operate dallo schema di decreto legislativo in materia di riduzione del numero dei componenti di consigli e giunte, di rinnovabilità del presidente e dei componenti di consigli e giunte per un solo mandato, di gratuità di detti incarichi, di determinazione di quote associative non simboliche ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività, di consultazione delle imprese al momento della determinazione da parte del consiglio degli indirizzi generali e programmatici della camera;

segnalato poi il rilievo delle modifiche apportate all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante le disposizioni in materia di finanziamento delle camere di commercio ed ora riformato – con riferimento ai principi ed ai criteri direttivi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, comma 1, lettera a), rinviati alle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18, dello schema di decreto legislativo, tra l'altro prevedendo, al comma 3, la determinazione degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe relative a servizi obbligatori tenendo conto dei costi standard e non più dei costi medi, nonché, al comma 4, la determinazione della misura del diritto annuale sia sulla scorta dell'individuazione, sempre sulla base dei costi standard, del fabbisogno del sistema camerale (detratto di altre pertinenti en-

trate) per le funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 e per quelle attribuite da Stato e regioni, sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno per gli ambiti prioritari di intervento riferiti alle funzioni promozionali di cui all'articolo 2, « valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese », ed ancora prevedendo, al comma 9, finalità del fondo perequativo anche premiali ed in favore di « enti che raggiungono livelli di eccellenza », ed abrogando poi il comma 10 comportante la possibilità per gli enti camerali di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento per « il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di riferimento »;

segnalato inoltre il rilievo delle disposizioni in materia di riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento e di razionalizzazione delle sedi e del personale, di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, con previsione di trasmissione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di detto decreto, della proposta di Unioncamere al Ministero dello sviluppo economico circa la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali sulla scorta dell'articolazione dei criteri di cui alle lettere da *a)* a *f)* del comma 1 del citato articolo 3, accompagnata dal piano complessivo di razionalizzazione delle sedi e dal piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali di cui rispettivamente alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo, nonché dalla proposta di « un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa » di cui alle lettere da *a)* a *c)* del comma 3 concernente, sulla base delle indicazioni delle camere di commercio, riassetto degli uffici e del personale, rideterminazione delle dotazioni organiche del personale e dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, razionale distribu-

zione del personale camerale, processi di mobilità tra le camere, criteri per l'individuazione del personale interessato dalla mobilità e dell'eventuale « personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio », che parteciperà a meccanismi di mobilità tra pubbliche amministrazioni;

rammentate ancora, nell'ambito delle disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, le previsioni del comma 1 circa il processo di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché quelle del comma 5 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle camere di commercio e di verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della loro « corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto » con possibilità di richiesta, da parte dello stesso Ministero ed entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti di razionalizzazione, di adeguamento entro trenta giorni e, decorso inutilmente il termine, di adozione di provvedimenti in via sostitutiva, ed inoltre rammentate le disposizioni di cui al comma 6 comportanti l'obbligo per tutti gli enti titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa di comunicarne telematicamente le determinazioni conclusive alla camera di commercio per l'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa;

richiamato, infine, quanto annotato nella « Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione », che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame, circa l'obiettivo « (...) di pervenire ad un accrescimento del ruolo del sistema camerale (...) e ad una maggiore fiducia delle stesse imprese rispetto a tale ruolo, in connessione, da un lato, alla riduzione degli oneri tributari generali, e, dall'altro, al recupero di efficienza connesso alla razionalizzazione delle strutture organizzative e ai migliori risultati esterni

connessi alla opportunità di concentrare sui compiti essenziali anche nuovi le minori risorse disponibili», e circa l'attenzione da riservare a « (...) il rispetto dei termini previsti per i provvedimenti di riorganizzazione e riduzione degli enti e della spesa, ed il ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa »;

visto il parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 14 settembre 2016;

visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 settembre 2016;

visti i rilievi delle Commissioni delle Commissioni XI (Lavoro) e XIII (Agricoltura);

preso atto dei rilievi della Commissione V (Bilancio),

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) posto che l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – recata dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18 – non risulta esplicitamente supportata dai principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e considerato altresì, come anche emerge dalla A.I.R. di accompagnamento del testo del provvedimento, il rilievo per la riforma del sistema camerale del « (...) ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa », nonché valutato quanto osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell'ambito del parere reso dalla Conferenza Unificata, circa il rapporto tra regioni ed enti camerali a supporto delle imprese e delle economie

territoriali, riveda il Governo la suddetta abrogazione, prevedendo la possibilità per gli enti camerali di procedere – per il cofinanziamento di programmi di interesse strategico condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, e sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza – ad incrementi del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, eventualmente anche prevedendo che una parte minoritaria dell'aumento, non superiore al cinque per cento, sia consentita solo agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale;

b) anche in vista dell'approvazione della prossima legge di bilancio e in considerazione dell'entità del processo di riduzione delle entrate camerali, esoneri il Governo gli enti del sistema camerale dal versamento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti in ragione delle vigenti disposizioni di legge per il contenimento della spesa concernenti i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, finalizzando l'impiego di detti risparmi all'esercizio delle funzioni di promozione del territorio e dell'economia di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo in esame, eventualmente collegando in via prioritaria il riconoscimento, anche parziale, del suddetto esonero all'avanzamento dei processi di accorpamento degli enti camerali e agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale;

c) poiché l'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone, nell'ambito dell'elencazione dei principi e dei criteri direttivi per l'adozione del decreto legislativo concernente il sistema camerale, che la riforma del di-

ritto annuale a carico delle imprese si realizzi « tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 », e posto che il citato articolo 28 dispone, al comma 1, la riduzione dell'importo, come determinato per l'anno 2014, del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nella misura del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento, a decorrere dal 2017, « *nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura* », nonché, al comma 2, la fissazione di tariffe e diritti di segreteria sulla base di costi standard definiti « secondo criteri di efficienza da conseguire attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata », riveda il Governo – stante la complessiva riforma del sistema camerale operata attraverso lo schema di decreto legislativo in esame e, in particolare, considerato, in tale contesto, l'impianto riformato (anche nel rispetto del richiamato comma 2 dell'articolo 28) dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di finanziamento delle camere di commercio – l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo, laddove si dispone che « le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal presente decreto, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014 », così introducendo un vincolo normativo non più transitorio, ma a regime e non modificabile attraverso il decreto ministeriale di determinazione della misura del diritto annuale quali che siano le risultanze della rinnovata metodologia di individuazione del fabbisogno del sistema camerale, e preveda altresì il Governo che,

a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamento tra le camere di commercio, la decisione di variazione del diritto annuale non conforme all'obiettivo di riduzione dell'importo del 50 per cento rispetto al 2014 possa essere comunque adottata, ove ne risulti la necessità dalla misurazione del fabbisogno, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, secondo la procedura di cui al testo novellato del già richiamato articolo 18, comma 4 e comma 5, e previa acquisizione dei pareri del Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale, della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari;

d) rammentato che l'articolo 10, comma 1, lettera *h*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone esplicitamente l'introduzione di « una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria (...) e il mantenimento dei livelli occupazionali (...) », preveda il Governo:

1) specifiche modalità di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del processo di definizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerale, di cui all'articolo 3, comma 1, e dei connessi piani di razionalizzazione delle sedi e di razionalizzazione organizzativa, di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 del citato articolo;

2) in riferimento all'articolo 3, comma 6 e comma 7, la possibilità di un ricollocamento dell'eventuale personale soprannumerario delle camere di commercio e delle unioni regionali (considerato tra l'altro, al riguardo di dette unioni, il parere del Consiglio di Stato n. 2614 del 17 settembre 2015) presso un più ampio perimetro di amministrazioni pubbliche, e non limitato al solo dieci per cento delle facoltà di assunzione consentite per dette amministrazioni ed ai soli anni 2017 e 2018;

3) la possibilità del collocamento a riposo per il personale delle camere di commercio e delle unioni regionali, che

risultati in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, eventualmente anche definendo modalità di concorso dello stesso sistema camerale alla copertura dell'onere finanziario per la contribuzione del periodo intercorrente tra il pensionamento anticipato ed il momento del pensionamento definito in base alle richiamate disposizioni del dicembre 2011; in subordine, la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario di camere di commercio ed unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una c.d. *una tantum* e della mancante contribuzione previdenziale;

4) anche alla luce delle considerazioni sul punto di cui ai rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, l'estensione all'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali del sistema camerale degli ammortizzatori sociali previsti per le società a partecipazione pubblica dal decreto legislativo n. 175 del 2016, e la loro attivazione attraverso un tavolo negoziale nazionale;

5) la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una c.d. *una tantum* e della mancante contribuzione previdenziale;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) anche alla luce delle considerazioni in tema di digitalizzazione e sempli-

ficazione di cui ai rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *b*), prevedendo, in relazione alle funzioni dell'ente camerale di punto unico d'accesso telematico alle vicende amministrative dell'attività d'impresa, l'accesso con SPID alla piattaforma digitale denominata *impresainungiorno.gov.it* sulla base di apposita delega o convenzione tra i comuni titolari dei SUAP ed il sistema camerale, nonché la determinazione, da parte del MISE d'intesa con AGID, dei livelli di servizio del SUAP digitale, il ricorso a sistemi di pagamento elettronici e, ancora, l'accesso digitale gratuito dei comuni medesimi al fascicolo elettronico d'impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti;

*b*) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *d-bis*), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento;

*c*) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, prevedendo, dopo la lettera *d-bis*), l'inserimento della lettera *d-ter*) concernente competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa, nonché funzioni di supporto alle micro, piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

*d*) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *f*), concernente funzioni relative ad « assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato », procedendo all'indicazione di limiti e modalità per lo svolgimento di dette funzioni in regime di corretta concorrenza, a partire dall'obbligo di separazione contabile e dal principio di orientamento al costo di

cui alle considerazioni in tema di attività in regime di libera concorrenza, sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato;

e) valuti il Governo l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), procedendo allo spostamento della collocazione delle competenze in materia di risoluzione alternativa delle controversie nell'area delle funzioni di regolazione del mercato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera c);

f) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, introducendo la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relativi alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale sulla base di appositi accordi o convenzioni con le regioni;

g) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2-bis, prevedendo – nel contesto della generale gratuità degli incarichi negli organi degli enti del sistema camerale diversi dai collegi dei revisori – la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non soltanto dei criteri per il rimborso delle spese, ma anche per il ristoro dei costi sostenuti per lo svolgimento di detti incarichi;

h) anche alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 4-bis, comma 2-quater, prevedendo elementi di riferimento e forme di consultazione utili alla predisposizione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di determinazione dei criteri posti a base dell'azione di valutazione e misurazione del Comitato indipendente di valu-

tazione delle *performance* del sistema camerale, nonché, ancora, l'opportunità di procedere ad analogha integrazione in riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 2, capoverso articolo 7, comma 4, laddove si delinea la definizione, da parte del MISE e con il supporto di Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio;

i) anche alla luce delle considerazioni sul punto sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 8, in materia di registro delle imprese, così da affidare al conservatore unico, in presenza di indicatori oggettivi, il potere di procedere alla cancellazione d'ufficio delle società private; valuti inoltre il Governo impatto e funzionalità delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 3, capoverso articolo 8, comma 4, nel territorio della regione Valle d'Aosta ove non vi è sede del tribunale delle imprese;

l) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 2, capoverso articolo 11, comma 1, lettera c), allo scopo di chiarire e valorizzare il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese nel processo di «previa adeguata consultazione delle imprese» ai fini della predisposizione del «programma pluriennale di attività della camera di commercio»;

m) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso articolo 10, nonché lettera m), capoverso articolo 12, e lettera n), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute;

n) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 12, in materia di costituzione dei consigli camerali, prevedendo il deposito in apposita banca dati del sistema camerale – accessibile dalle parti del procedimento, dalla regione e dal MISE – della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività;

o) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera n), capoverso articolo 14, comma 1, indicando che ciascun consigliere può esprimere fino a due preferenze;

p) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevedendo un adeguato apprezzamento del principio di continuità territoriale nei processi di accorpamento degli enti camerali;

q) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), prevedendo, ai fini della predisposizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali di cui al citato articolo, specifiche procedure di verifica degli accorpamenti tra enti camerali già deliberati e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto, con l'insediamento dei nuovi organi, altresì indicando eventuali, motivate ragioni sospensive di detti accorpamenti;

r) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili; valuti altresì il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 5, allo scopo di chiarire la destinazione al patri-

monio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie.

s) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, commi da 1 a 3, prevedendo che non vi sia contestualità tra la proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 1 ed i piani di razionalizzazione di cui ai commi 2 e 3, che, opportunamente, potrebbero fare invece temporalmente seguito, con adeguato intervallo di approfondimento e ai fini della loro più mirata predisposizione, alla richiamata proposta;

t) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), prevedendo espressamente che, nel processo di razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate, si tenga comunque adeguatamente conto delle esigenze di prossimità dei servizi erogati dall'ente camerale nella circoscrizione territoriale;

u) alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, valuti ancora il Governo, in particolare, l'opportunità di prevedere, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, specifiche disposizioni in materia di:

1) sistema di monitoraggio della riforma;

2) sicurezza ed uniformità dei processi informatici;

3) neutralità ed accessibilità della rete informatica del sistema camerale;

v) alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi sui singoli articoli del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti inoltre il Governo, in particolare, l'opportunità di:

1) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4, capoverso articolo 1, comma 5-bis, in materia di neu-



tralità fiscale, sostituirla con la più ampia formula esentativa proposta nella suddetta sede;

2) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *g*), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo criteri o parametri di riferimento per l'apprezzamento della quota di cofinanziamento di terzi delle attività oggetto di convenzione, quota assunta a presupposto del concorrente ricorso al diritto annuale, nonché chiarendo tanto il carattere meramente esemplificativo degli ambiti di attività in convenzione citati, quanto la possibilità di un autonomo esercizio delle attività menzionate da parte delle camere;

3) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), n. 1, capoverso articolo 18, comma 1, n. 1.2, in materia di entrate per prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, integrarne l'attuale formulazione, indicando il soggetto

responsabile dell'approvazione delle previste tariffe;

4) in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *e*), in materia di indicatori di efficienza e di equilibrio economico per le circoscrizioni territoriali camerali confinarie e montane, integrarne conseguentemente l'attuale formulazione;

5) in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo;

z) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una norma di salvaguardia dell'autonomia funzionale della camera di commercio di Matera fino a tutto l'anno 2019, anno in cui la città sarà Capitale europea della cultura.